



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GRASSI, PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, ALESSANDRINI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, PAZZAGLINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, ROMEO, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2020

Modifiche a norme del codice civile in materia di riduzione di quote di riserva e quote di riserva a natura creditoria

ONOREVOLI SENATORI. - Da tempo dottrina e giurisprudenza evidenziano i problemi connessi alla sorte dei beni pervenuti a titolo di donazione.

Come noto, in conseguenza del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, i beni donati sono assoggettati a restituzione con possibilità per i legittimari di agire anche nei confronti dei terzi aventi causa dal donatario.

Più in generale tutto quanto conseguito in una condizione di potenziale lesione della quota di legittima costituisce un acquisto che si può definire precario. Ciò determina un'evidente difficoltà nella circolazione di tali beni. Basti pensare che i beni conseguiti a titolo di donazione, almeno fin quando pende la minaccia di un'eventuale azione di riduzione, sono considerati dagli istituti di finanziamento non idonei economicamente a costituire oggetto di ipoteca al fine di garantire un mutuo o simile contratto.

Si consideri inoltre che l'esperimento vittorioso dell'azione di riduzione fa sì che gli immobili restituiti siano automaticamente liberati da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario possa eventualmente averli gravati (articolo 561 del codice civile).

Tale regola, con tutta evidenza, dissuade i potenziali finanziatori (*in primis*, ovviamente, le banche) dal concedere prestiti al proprietario-donatario, impedendogli di fatto l'accesso al credito ma anche di far circolare il bene qualora il terzo potenziale acquirente, pur essendo disposto a correre rischi di restituzione *ex* articolo 563 del codice civile, non abbia tuttavia provvista sufficiente per pagare il prezzo e sia costretto a ricorrere al sistema bancario (che, per quanto ap-

pena osservato, gli opporrà un netto rifiuto o gli imporrà di sottoscrivere apposita polizza a garanzia) con possibilità di offrire in garanzia ipotecaria soltanto e proprio il bene di provenienza donativa.

Da quanto detto discende che il donatario nel nostro ordinamento finisce con l'apparire, e con l'essere, « figlio di un dio minore », un proprietario affievolito, limitato *de facto* in quel potere di disposizione che, secondo la norma contenuta nell'articolo 832 del codice civile, dovrebbe ordinariamente costituire una facoltà saliente ed essenziale del diritto reale di proprietà.

La sua proprietà è infatti ridotta essenzialmente al solo potere di godimento, con conseguente creazione di una vasta fascia di beni di fatto incommerciabili.

Tali problemi non sono certo superabili invocando l'usucapione da parte del donatario (e del suo avente causa) che pur avesse posseduto *uti domino* il bene donato per un ventennio prima dell'apertura della successione del donante, poiché il termine necessario per usucapire potrà validamente decorrere soltanto da tale ultimo evento. Né la rinuncia da parte dei futuri legittimari all'azione di restituzione verso i terzi, a causa della sua strettissima dipendenza funzionale dall'azione di riduzione, può ritenersi valida.

Da tempo si tenta di ovviare al problema: il legislatore intervenne già nel 2005 modificando gli articoli 561 e 563 del codice civile al fine di « mettere in sicurezza » perlomeno gli acquisti dei terzi purché fossero trascorsi almeno venti anni dalla trascrizione della donazione. Tale termine resta tuttavia sospeso in caso di opposizione alla donazione esercitata dai soggetti di cui all'articolo 563 del codice civile. La modifica, in

ogni caso, ha dato inadeguata prova di sé, come rilevato in molteplici studi.

La dottrina, a sua volta, ha proposto varie soluzioni, ma nessuna di queste sembra risolutiva. Comunque si ragioni con riguardo al tema in esame non vi è dubbio che la disciplina degli originari articoli 553 e seguenti del codice civile appaia assai pregiudizievole alla luce di una valutazione di altri interessi generali extrafamiliari sicuramente meritevoli anch'essi di tutela, con particolare riguardo all'interesse alla sicurezza degli acquisti e dei traffici giuridici, anche con riguardo alla continuità di aziende familiari.

Più in generale la questione si inquadra nella necessità di rendere più agile il sistema delle successioni, avvicinando la libertà del disponente alla libertà assicurata a chi ricorre ad atti governati dai principi generali in tema di obbligazioni e contratti.

La verità è che il problema va affrontato alla radice privando l'azione di restituzione di ogni efficacia reale, stabilendo che il legittimario leso vada ristorato esclusivamente per mezzo di un'obbligazione pecuniaria, salva ovviamente la volontà dell'obbligato di liberarsi per mezzo di una prestazione *in facultate* che abbia per oggetto il bene il cui acquisto abbia determinato lesione della quota indisponibile. A tale facoltà, di natura unilaterale, si è posto il limite che il bene non abbia subito variazioni di valore per migliorie o per deterioramenti (di natura sia materiale sia giuridica), sì che in tali casi viene necessario procedere alla stipula di

una dazione in pagamento. A tale contratto fa esplicito riferimento l'articolo 561: la norma da questo recata serve a chiarire che l'eventuale *datio in solutum* avrebbe un oggetto unitario, ancorché complesso.

In ordine alla tutela dei legittimari, adesso privati della possibilità di essere soddisfatti in via primaria col bene, si è previsto un privilegio generale, così da compensare la loro minor tutela.

In coerenza con l'obiettivo di rendere affidabile il contratto di donazione si è infine ritenuto opportuno intervenire anche sull'articolo 778 del codice civile il quale disciplina il cosiddetto mandato a donare. La norma da tempo è oggetto di critica in dottrina per la sua ambigua formulazione. L'esito dell'insufficiente redazione vuole che la giurisprudenza concluda nel senso che è nulla anche la donazione stipulata a valle di una procura a donare nulla. Non soltanto tale conclusione deroga ai principi generali in tema di patologie dell'atto concluso dal *falsus procurator*, ma essa non consente al rappresentato - ancorché falsamente - di recuperare l'atto invalido con lo strumento della ratifica nei casi in cui dovesse ritenere l'atto medesimo opportuno sebbene concluso in forza di una patologia del procedimento rappresentativo. D'altra parte gli interessi in gioco sono esclusivamente di rango privatistico e in ogni caso appaiono disponibili, sì che la sanzione estrema della nullità assoluta risulta ultronea.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 540, secondo comma, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con quegli »;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Tali diritti gravano sulla quota di riserva del coniuge e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota disponibile ».

Art. 2.

1. All'articolo 548 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il coniuge perde la qualità di legittimario con la separazione »;

b) al secondo comma:

1) al primo periodo, le parole: « Il coniuge cui è stata addebitata la separazione » sono sostituite dalle seguenti: « Il coniuge separato »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « è commisurato » sono inserite le seguenti: « alla durata del matrimonio e allo stato di bisogno, »;

3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « In ogni caso, il diritto all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o ad altra forma di convivenza o se viene meno il suo stato di bisogno ».

2. All'articolo 9-*bis* della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: « dell'importo di quelle somme, » sono inserite le seguenti: « della durata del matrimonio, »;

b) al secondo comma, dopo le parole: « se il beneficiario passa a nuove nozze » sono inserite le seguenti: « o ad altra forma di convivenza ».

Art. 3.

1. All'articolo 554 del codice civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Il beneficiario della disposizione testamentaria ridotta è obbligato a corrispondere al legittimario vittorioso in riduzione l'equivalente in denaro. Il beneficiario della disposizione ridotta ha la facoltà di liberarsi della precedente obbligazione rendendo in natura i beni oggetto della disposizione ridotta, purché i beni non abbiano subito variazioni di valore, per migliorie o per deterioramenti ».

Art. 4.

1. All'articolo 555 del codice civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Il beneficiario della donazione ridotta è obbligato a corrispondere al legittimario vittorioso in riduzione l'equivalente in denaro. Il beneficiario della donazione ridotta ha la facoltà di liberarsi della precedente obbligazione rendendo in natura i beni oggetto della donazione ridotta, purché i beni non abbiano subito variazioni di valore, per migliorie o per deterioramenti ».

Art. 5.

1. All'articolo 560 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: « da ridurre è un immobile » sono inserite le seguenti: « e il beneficiario abbia optato per la riduzione in natura »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Se la separazione non può farsi comodamente e l'immobile non ha subito variazione di valore ai sensi degli articoli 554 e 555, il legatario o il donatario ha facoltà di lasciare per intero l'immobile nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile »;

c) il terzo comma è abrogato.

Art. 6.

1. All'articolo 561, primo comma, del codice civile, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Nel caso in cui il legatario o il donatario abbia gravato i beni di pesi o ipoteche, la restituzione in natura può avvenire solo con il consenso del creditore e la prestazione in luogo dell'adempimento ha per oggetto anche il pagamento di una somma idonea a compensare i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni. È salva in ogni caso una diversa pattuizione ».

Art. 7.

1. All'articolo 562 del codice civile, le parole: « o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l'acquirente » sono soppresse.

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 562 del codice civile è inserito il seguente:

« Art. 562-bis. - (*Privilegio generale del legittimario leso*) - Il legittimario leso ha privilegio generale verso il beneficiario dell'attribuzione secondo l'ordine stabilito dagli articoli 558 e 559. Il privilegio è subordinato alla trascrizione della domanda ai sensi dell'articolo 2653, primo comma, numero 5-bis) ».

Art. 9.

1. L'articolo 563 del codice civile è abrogato.

Art. 10.

1. L'articolo 778 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 778. - (*Procura a donare*) - È nulla la procura a donare, salvo che la donazione abbia per oggetto un bene che il rappresentante determinerà tra più beni indicati dal donante o entro i limiti di valore dal donante stabiliti.

La donazione stipulata dal rappresentante senza potere è inefficace. L'inefficacia è fatta valere dalla parte nel cui interesse è posta; può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice solo se opera a vantaggio del donante.

La donazione inefficace può essere ratificata dal donante ».

Art. 11.

1. All'articolo 2652, primo comma, del codice civile, il numero 8) è abrogato.

Art. 12.

1. All'articolo 2653, primo comma, del codice civile, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima ».

Art. 13.

1. All'articolo 2690, primo comma, del codice civile, il numero 5) è abrogato.

Art. 14.

1. All'articolo 52 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il registro è diviso in quattro parti. Nella prima sono registrati le dichiarazioni di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e tutti gli atti e le indicazioni relativi al beneficio d'inventario e all'amministrazione e liquidazione delle eredità beneficate, comprese le nomine del curatore previste dagli articoli 508 e 509 del codice e la menzione della pubblicazione dell'invito ai creditori per la presentazione delle dichiarazioni di credito. Nella seconda sono registrate le dichiarazioni di rinuncia all'eredità. Nella terza sono registrati i provvedimenti di nomina dei curatori delle eredità giacenti, nonché gli atti relativi alla curatela e le dichiarazioni di accettazione o di rinuncia degli esecutori testamentari. Nella quarta sono registrate le domande di riduzione delle do-

nazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima »;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Il registro deve essere alla fine munito di due rubriche alfabetiche, una contenente l'indicazione del nome delle persone la cui successione si è aperta e il riferimento alla pagina nella quale sono contenute le diverse indicazioni, l'altra contenente l'indicazione del nome delle persone contro cui sono proposte le domande di riduzione per lesione della legittima ».

Art. 15.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle successioni aperte in data posteriore a quella di entrata in vigore della medesima legge.

